

COMUNE DI SALO'

STATUTO

Delibera n. 34 del 20/4/2004.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 – Comune di Salò

1. Il Comune di Salò è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate delle leggi statali e regionali.
3. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art.2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Salò comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del Comune.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, con sede nel territorio comunale, e le relative modalità.
5. Il Comune si fregia del titolo di "Città" concesso con Regio Decreto in data 19 dicembre 1860.

Art.3 – Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Obiettivi preminenti del Comune sono: l'armonico sviluppo civile-sociale-economico finalizzato alla affermazione dei valori umani e al soddisfacimento dei bisogni comunitari, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini e garantire la loro partecipazione alle scelte politiche della comunità.

In particolare il Comune di Salò, che opera quale ente autonomo e rappresentativo della comunità locale, indirizza la sua attività verso la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Concorrere a garantire, realizzando il principio di solidarietà, il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto alla vita, adottando gli strumenti necessari affinché la vita di ogni uomo venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti;
- Assicurare a tutti i cittadini servizi essenziali per la persona e per la famiglia, con priorità per la salute, l'abitazione, l'istruzione e l'assistenza scolastica, la solidarietà e i servizi alla famiglia in condizione di disagio;
- Valorizzare e promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei salodiani, stimolando tutte le forme associative cittadine che tendono alla elevazione della condizione sociale, culturale e spirituale dei cittadini;
- Realizzare la partecipazione di tutti i cittadini alle scelte politiche ed amministrative del Comune nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, anche mediante le proprie associazioni
- Operare per rendere effettiva la piena uguaglianza giuridica e sociale e la pari dignità di tutti i cittadini:
- Garantire l'integrazione di tutti coloro che si inseriscono nel tessuto economico e sociale e nel territorio cittadino;
- Disciplinare il miglior assetto e la valorizzazione del territorio in funzione della sua salvaguardia e del suo utilizzo sociale, finalizzando gli strumenti urbanistici generali ed attuativi a tale scopo;

- Disciplinare il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio promuovendone l'assetto ordinato ed armonico attraverso adeguati strumenti programmatori, per realizzare una migliore qualità della vita nell'ambito del Comune;
 - Sviluppare, sostenere e promuovere ogni espansione significativa della personalità umana con particolare riferimento alle attività sociali, artistiche, sportive, ricreative, culturali e politiche;
 - Garantire la piena accessibilità della città a tutti i cittadini, attraverso una progettazione edilizia ed urbanistica che elimini le barriere architettoniche;
 - Promuovere lo studio e la ricerca storica locale, la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e della lingua locale;
 - Promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità in campo culturale, scolastico, sociale, *politico* ad ogni cittadino, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e religiose.
 - Concorrere a promuovere, indirizzare, monitorare lo sviluppo economico del territorio anche per contribuire a raggiungere la piena occupazione dei cittadini italiani e degli immigrati o dei residenti.
3. Inoltre, con riferimento al principio di sussidiarietà, nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale il Comune favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale, avvalendosi anche delle attività che possono essere offerte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
4. Il Comune favorisce le relazioni ed avvia forme di collaborazione e di consultazione fra gli enti locali del bacino del Garda su temi di interesse generale, mirati alla difesa del territorio ed allo sviluppo economico, culturale e sociale delle popolazioni locali. Il Comune indirizza, coordina e controlla tali attività affinché abbiano a realizzare in modo efficiente ed efficace gli obiettivi loro assegnati e svolti.

5. Il Comune promuove con adeguate iniziative il formarsi ed il crescere di una cultura della libertà, della giustizia, della solidarietà, della tolleranza, della non violenza e della pace.
6. Il Comune realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco Comunità Montana dell'Alto Garda Bresciano e degli altri Enti Comprensoriali.

Art.4 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e della terza età.
2. Opera per la rimozione di ogni causa e forma di emarginazione.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento a tutte quelle categorie di cittadini che abbiano bisogno di interventi volti alla conservazione dell'integrità psico-fisica e sociale.
4. Il Comune si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli enti istituzionali preposti e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 5 – Promozione del diritto all'istruzione ed all'integrazione sociale della popolazione giovanile

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio; svolge le funzioni amministrative concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare agli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune, nell'ambito di un progetto giovani, si adopera per garantire il loro inserimento sociale nella comunità, riconoscendo l'esigenza di favorire il coordinamento e l'integrazione di tutti i soggetti che si occupano dei giovani, sia in ambito istituzionale che in ambito sociale.

Art.6 – Tutela del patrimonio naturale, culturale, storico e artistico

1. Il Comune riconosce e tutela il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano ed equilibrato. A tal fine adotta le misure necessarie a conservare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del terreno, informando la collettività delle azioni intraprese.”

2. Individua, incrementa, tutela e valorizza il patrimonio storico, culturale, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune promuove periodiche indagini conoscitive sullo stato ambientale.

Art.7 – Promozione dei beni e attività culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport con particolare riguardo a quello dilettantistico ed il turismo in particolare quello sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, ne sostiene l'attività, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti.

5. Il Comune favorisce la pubblicizzazione delle attività di tali associazioni e la comunicazione tra le stesse e la cittadinanza attraverso idonei spazi, nei luoghi

maggiormente frequentati, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, promuovendo iniziative mirate.

Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, agricoli, turistici e commerciali. Il Comune assicura altresì la tutela e la valorizzazione del territorio non urbanizzato.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare, ai propri cittadini, il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla programmazione urbanistica.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione e di sosta, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di prevenzione, nonché di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità, avvalendosi anche della collaborazione della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.
6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 – Sviluppo economico.

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo mediante l'adozione di piani e regolamenti, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività dei servizi da rendere al cittadino. Il Comune favorisce altresì le iniziative atte a garantire il diritto dei consumatori.
2. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive con particolare riguardo alle attività economiche proprie della zona.

3. Favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, nel rispetto delle particolarità ambientali.

Art.10 – Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri Statuti e Regolamenti e delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, perseguendo criteri di giustizia ed equità fiscale.

Art.11 – Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. Il Comune garantisce i presupposti della partecipazione che sono:

a. l'istituzione di mezzi e strumenti idonei a conseguirla;

b. l'informazione dei programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali. In tal senso il Comune promuove e regola l'istituto della partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e garantisce il diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti del Comune e degli Enti a partecipazione comunale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990, n.241;

3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nei suoi organi collegiali nonché in quelli degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

4. Stabilisce adeguati rapporti con i mezzi di comunicazione e di informazione.

5. Il Comune, preso atto che i nuovi strumenti telematici offrono notevoli opportunità per lo sviluppo sociale, democratico ed economico della società, in modo particolare:

a. incoraggia la divulgazione delle conoscenze di base per garantire ai cittadini ed alle istituzioni un utilizzo consapevole dei nuovi strumenti tecnologici, promuovendone

l'utilizzazione nelle scuole del suo territorio, nonché lo sviluppo di metodologie didattiche innovative;

b. favorisce il dialogo e la discussione tra i cittadini e le istituzioni, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche civiche;

c. garantisce a tutti i cittadini, che abbiano i requisiti tecnologici necessari, la possibilità di accedere alla comunicazione ed alla posta elettronica;

d. sviluppa l'utilizzazione delle nuove tecnologie all'interno della propria organizzazione per migliorare efficienza e rapidità nell'erogazione dei servizi.

6. Il Comune, per rendere sempre più efficienti i servizi comunali,

attuа idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con l'Ente Parco della Comunità Montana dell'Alto Garda Bresciano, con la Provincia e con altri organismi sovracomunali.

Art.12 – Servizi Pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile sociale ed economico della comunità locale.

2. Il Comune può disporre la gestione dei servizi con tutte le modalità previste dalla Legge, con esclusione di quelli ad esso riservati per espressa disposizione normativa.

3. Il Comune, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, può concedere sovvenzioni ed erogare contributi agli Enti pubblici e ai soggetti privati che attuano iniziative e gestiscono servizi di interesse generale nel rispetto delle finalità indicate al comma 1, previa adozione di un apposito regolamento ai sensi dell'art.12 della L. 7 Agosto 1990, n.241. Il Regolamento definisce i requisiti di cui devono essere in possesso gli Enti e i soggetti privati richiedenti, nonché i criteri generali e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

4. Il Comune ha la facoltà di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Revisori dei Conti, ad esclusione del Sindaco e degli Assessori, in possesso di comprovata

esperienza e capacità, nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali

il Comune ha partecipazione esclusiva o maggioritaria al capitale

sociale. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2449 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'art.5 della legge 23 aprile 1981, n. 154

5. Il Comune ha la facoltà di autorizzare i propri Amministratori, ad esclusione del Sindaco e degli Assessori, in possesso di adeguata esperienza e capacità, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi di Società degli Enti Locali e ad assumere incarichi di Amministratori o Revisori dei Conti in tali Società, costituite dai Comuni per erogare servizi e prestazioni ai comuni stessi e ad altri Enti Locali.

6. Gli incarichi di cui al comma 4 e 5 possono essere conferiti sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, non comportano partecipazione ai risultati di gestione delle società e sono considerati conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi Istituzionali

Art.13 – Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. La condizione giuridica degli amministratori è stabilita dalla legge.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 14 – Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
5. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri l'effettivo esercizio del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
6. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate *dallo statuto* e dal regolamento.

Art. 15 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno dieci giorni prima della seduta.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 16 Regolamento del Consiglio Comunale.

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta.

Art. 17 - Presidenza del Consiglio

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale composto dal Presidente e dal Vice Presidente designati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal Sindaco o dal almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro trenta giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art .18- Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il presidente del Consiglio:
 - a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.19 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale per i propri lavori di Commissioni Consiliari, con garanzia di rappresentanza della minoranza.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materia, la loro composizione, le modalità di elezione, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e i legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori non possono far parte di Commissioni Consiliari. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, con diritto di parola, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni Consiliari, non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. E' obbligatoriamente istituita la Commissione Statuto e Regolamenti cui sono affidate funzioni di elaborazione dello Statuto e degli atti a contenuto regolamentare che non siano di competenza di specifiche commissioni, nonché consultive sulle bozze dei suddetti provvedimenti, predisposti da altri Enti, organismi, uffici. A detta commissione, presieduta da un rappresentante delle minoranze, sono affidate altresì funzioni di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché di verifica della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Alla Commissione possono adire anche i Consiglieri Comunali nonché i cittadini per la tutela di un interesse personale,

diretto e giuridicamente rilevante. Il Regolamento del Consiglio Comunale definisce i compiti, le forme e le modalità di accesso e di funzionamento della Commissione.

Art.20 – Commissioni speciali e d'indagine

1. Commissioni speciali e di indagine possono essere costituite, su proposta della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, quando la natura della materia da trattare renda opportuno avvalersi dell'apporto di esperti del settore e della partecipazione di rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche, oppure per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce l'ambito di competenza e gli obiettivi della Commissione, la sua composizione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 21 – Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza del Consigliere, si provvede alla sua surrogazione.
4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge. Gli interessati, a richiesta, possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di

funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. La copertura economica non verrà corrisposta qualora il procedimento giudiziario si concluda con una sentenza definitiva di condanna per dolo o colpa grave.

Art. 22 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, ovvero cinque sedute durante l'anno, alle riunioni del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma segreta. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art.23 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.24 – Cessazione dalla carica e sospensione

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio e presentate nelle forme di legge al protocollo, nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Entro e non oltre dieci giorni e comunque nella prima seduta utile il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere surrogato. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.

2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.

Art.25 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per quanto possibile, idonee strutture per l'esplicazione delle loro funzioni. Tali strutture saranno fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art.26 – Conferenza dei capigruppo

1. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Capo III

La Giunta comunale

Sezione I – Attribuzioni – Funzionamento

Art. 27 – Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Il Sindaco, con proprio atto, può attribuire ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e può delegare la firma degli atti relativi.
5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 il Sindaco conferisce ad uno degli assessori *nominati tra i Consiglieri Comunali* le funzioni di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui agli art. 33, comma 2 e 35, comma 3 del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con le stesse modalità del comma 4.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
8. Il Consiglio Comunale può adottare un regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Municipale.

Art. 28 – Consiglieri incaricati

1. Il Sindaco ha facoltà di attribuire ad uno o più Consiglieri Comunali incarichi *per progetti specifici*, temporalmente correlati agli obiettivi da raggiungere, con funzioni istruttorie e per progetti mirati.
2. L'attribuzione di tali incarichi dà facoltà al Consigliere di partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto per il settore specifico della funzione assegnata o per quelli ad essa attinenti.
3. Il Consigliere incaricato deve possedere tutti i requisiti previsti per l'elezione ad assessore.

Art. 29 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.
4. Gli assessori forniscono ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti.
5. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
6. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 30 – Trasmissione delle informazioni

1. La Giunta, nell'espletamento delle sue funzioni, assicura ai Capigruppo, nei termini di Legge, la trasmissione dell'elenco dei propri provvedimenti e, ove lo ritenga necessario, dà comunicazione al Consiglio comunale degli atti amministrativi di sua competenza.

Art. 31 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

Sezione II – Elezione – Durata in carica – Revoca

Art.32 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati, fino ad un massimo di due, anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

Art.33 – Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco definisce la composizione della Giunta, ne nomina i componenti e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nei termini di cui al comma 4
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
4. Il Sindaco, sentita la giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti.

5. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa ed i successivi adeguamenti sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno venti giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri, entro i dieci giorni successivi, possono esprimere proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato dal Sindaco, il quale, apportati gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, definisce l'atto comprendente le linee programmatiche del mandato e lo presenta al Consiglio Comunale.
7. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato elettivo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
8. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori in occasione della verifica degli equilibri di bilancio.

Art.34 – Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, salvo il caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco dispone l'assegnazione provvisoria delle funzioni a sé o ad altro assessore.
4. Nell'ipotesi del comma 3, il Sindaco surroga l'Assessore cessato dalla carica nominando il suo successore, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta immediatamente successiva.
5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, le relative funzioni vengono assunte dal Sindaco o da un altro assessore da lui delegato.

Art.35 Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria generale del Comune. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati a cura del Segretario comunale.
6. Se il *Presidente del Consiglio* non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto previa diffida.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 36 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto direttamente al Consiglio comunale. Le stesse diverranno irrevocabili e produrranno gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla data di presentazione.

Art. 37 Decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore.

1. La decadenza dalle cariche di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) Accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) Accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
 3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 57 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
 4. La pronuncia di decadenza del Sindaco comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale

Art.38 – Revoca degli Assessori

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 39– Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art.40 – Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune;
2. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede la Giunta Comunale e determina l'ordine del giorno del consiglio Comunale ;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, distribuendo gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni loro assegnate e alle deleghe attribuite ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, vigilando sullo svolgimento delle pratiche assegnate a ciascun assessore;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - d) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo e definendo gli incarichi dei capi servizio e quelli di collaborazione esterna;
 - e) Indice i referendum comunali;
 - f) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - h) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) può sospendere, nei casi di urgenza, i dipendenti del Comune riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza e alle organizzazioni sindacali;
 - k) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 - l) promuove e coordina le attività di protezione civile;
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

n) coordina e riorganizza, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del . decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 41 – Partecipazione popolare

1. L'Amministrazione ispira la propria attività ai principi della partecipazione democratica dei cittadini, siano essi singoli oppure associati.

Art. 42 – Libere forme associative

1. L'Amministrazione, nella consapevolezza del valore positivo insito nell'autonomo aggregarsi dei cittadini, riconosce le libere forme associative e può perseguire con esse le più ampie forme di collaborazione, anche in attività specifiche, contemplando la possibilità di convenzionamenti e di sovvenzioni e contributi per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico.

2. Per libere forme associative si intendono le aggregazioni di cittadini aventi i seguenti tre requisiti:

- che operino sul territorio comunale;
- che abbiano il fine di rappresentare interessi diffusi o di promuovere valori educativi, sociali, culturali, religiosi ed economici;
- che abbiano un atto costitutivo indicante finalità e caratteristiche.

3. Il Comune favorisce inoltre la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

4. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

5. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art.43 – Albo Comunale delle associazioni.

1. Viene istituito l'Albo Comunale delle Associazioni operanti all'interno della Comunità Salodiana.

2. Le libere forme associative possono richiedere l'iscrizione a tale Albo previa presentazione di domanda scritta al Sindaco. La richiesta viene esaminata ed approvata dalla Giunta entro trenta giorni dalla data di iscrizione al protocollo Comunale. L'eventuale rigetto dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato al richiedente, che ha la possibilità di controdedurre entro trenta giorni. La Giunta deve valutare le controdeduzioni presentate e, dopo aver effettuato un'audizione diretta della associazione interessata, decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni sull'iscrizione o meno nell'Albo, dandone comunicazione all'Associazione richiedente.

3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è condizione fondamentale richiesta dall'Amministrazione Comunale per la stipula delle convenzioni e l'assegnazione delle sovvenzioni e dei contributi di cui all'art.41 comma 1.

Art.44 – Consultazioni

1. Il Comune, in occasione di progetti o iniziative di particolare rilevanza e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, attraverso i suoi organi e nelle forme volta per volta ritenute più idonee, può consultare, o consulta su loro richiesta, le forze sindacali e sociali, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali e le libere forme associative.

2. La consultazione delle associazioni del comma precedente è obbligatoria in occasione della approvazione del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico. La consultazione è parimenti obbligatoria quando prevista dalle leggi.

3. I risultati delle consultazioni devono essere citati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
5. Il regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare stabilisce le modalità ed i termini delle consultazioni.

Art.45 – Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, le Associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. I cittadini, in forma collettiva, possono altresì avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi alla Commissione Consiliare competente. Petizioni e proposte saranno esaminate dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Le modalità relative all'esercizio del diritto di presentazione delle istanze, petizioni e proposte sarà disciplinata dal regolamento per le funzioni del Consiglio Comunale.
5. Fuori dai casi previsti dalla legge 7 Agosto 1990, n.241, sui procedimenti amministrativi, qualunque istanza, petizione o richiesta, rivolta per iscritto ad un Organo del Comune oppure ad uno degli Organismi a partecipazione comunale previsti dal presente Statuto, dovrà avere una risposta scritta nel termine massimo di sessanta giorni.

Art.46– Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art.41, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

Art.47 – Diritto d'iniziativa.

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a. tributi e bilancio;
 - b. espropriazione per pubblica utilità;
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art.48 – Procedura per l'approvazione della proposta.

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione di merito al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni alla data di iscrizione al protocollo, dopodiché la proposta passa direttamente all'esame del Consiglio.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art.49 – Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma, relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dello orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno *1/5, arrotondato all'unità superiore*, degli elettori iscritti nelle liste del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto del Comune;
 - b) Bilancio preventivo e atti di programmazione economica;
 - c) Attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite da apposito regolamento.
6. Il referendum è valido quando il numero dei votanti è pari ad almeno il 40% , arrotondato all'unità superiore, degli aventi diritto al voto.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti espressi, altrimenti è dichiarato respinto.

8. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
9. Entro 60 giorni dall'esito del Referendum il Consiglio Comunale, è tenuto ad esprimersi con adeguate e puntuali motivazioni sui contenuti della proposta referendaria.
10. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
11. La consultazione referendaria può essere revocata con deliberazione del Consiglio comunale nei seguenti casi:
 - a) promulgazione di legge inerente la materia oggetto di referendum, che renda improponibile il quesito referendario;
 - b) accoglimento integrale o parziale della proposta referendaria, da parte dell'organo competente.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art.50 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art.51 – Comunicazione dell'avvio del procedimento.

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

Art.52 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Il Consiglio Comunale individua presso il Palazzo Civico apposito spazio da adibire ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire ai cittadini l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al precedente comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, assumendone la relativa responsabilità.

4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale” della repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione e dei regolamenti comunali.

Art.53 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli Enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art.11, comma 2, del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l’Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all’attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Capo IV

Il Difensore Civico

Art. 54 – Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale è istituito l’ufficio del Difensore civico.

Con approvazione di apposita Convenzione il Consiglio Comunale, previa verifica di coerenza degli Statuti comunali, può stabilire l’istituzione del Difensore civico sovracomunale.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di

esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

6. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art.55 – Elezioni

1. Ogni candidatura deve essere presentata da almeno tre Consiglieri comunali, oppure da una o più libere forme associative iscritte nell'Albo di cui all'art.41 del presente Statuto, oppure da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le candidature verranno raccolte secondo modalità stabilite da apposito bando.

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Se dopo due votazioni, da tenersi nella seduta successiva, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

5. In presenza di una sola candidatura l'elezione avverrà a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei 4/5 si procederà ad una nuova votazione a scrutinio segreto per la quale sarà sufficiente la maggioranza semplice.

6. In caso di Difensore civico sovracomunale di cui all'art. 53, le modalità di elezione saranno stabilite dalla convenzione di cui all'art. 53 dello Statuto.

7. In sede di prima applicazione il Consiglio comunale è convocato entro sessanta giorni dall'esecutività del regolamento di cui all'art. 59 del presente Statuto. Il Consiglio Comunale è convocato entro 90 giorni dopo la scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 56 – Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini italiani di età non inferiore ai trent'anni che, per preparazione, competenza giuridico-amministrativa ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza e obiettività e probità.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- coloro che si trovano in una condizione di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, della Regione, Provincia e del Comune ed altresì i membri degli organi esecutivi della Regione, della Provincia e del Comune non facenti parte dei rispettivi Consigli;
- i componenti degli Enti sovracomunali aventi giurisdizione sul territorio comunale;
- i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, degli organi regionali di controllo e relative sezioni;
- gli amministratori di enti, istituti ed aziende soggetti a vigilanza del Comune o che dallo stesso ricevano in via continuativa sovvenzioni;
- coloro che rivestono incarichi direttivi in organizzazioni politiche, sindacali e di categoria;
- coloro che si trovano con i consiglieri del Comune o con il Sindaco e gli Assessori nonché con il Segretario ed i Funzionari direttivi del Comune, in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta, fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al secondo grado, adottante, adottato;
- i ministri di culto.

3. L'incarico del Difensore Civico non può essere attribuito a chi sia stato candidato Sindaco in occasione delle ultime elezioni amministrative.
4. L'ineleggibilità o incompatibilità comporta la decadenza dall'ufficio che è dichiarata dal Consiglio comunale.

Art.57 – Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica per quattro anni esercitando le sue funzioni, fino all'insediamento del successore, e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 36, comma 3, del presente Statuto.
3. Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
4. In caso di Difensore civico sovracomunale le modalità saranno previste dalla convenzione dell'art.53, comma 1.

Art.58 – Sede, dotazione organica, indennità

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore civico compete una indennità di carica che viene determinata dal Consiglio comunale all'atto della nomina ed è rivedibile annualmente.
4. In caso di Difensore civico sovracomunale di cui all'art. 60 del presente Statuto le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo saranno stabilite dalla convenzione di cui all'art. 53 del presente Statuto.

Art.59 – Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione invia:
 - a) Relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

- b) Relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) Relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art.60 – Modalità e procedure d'intervento

Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

Titolo IV

DECENTRAMENTO

Art.61- – Organismi decentrati di partecipazione

1. Il Comune favorisce la libera ed autonoma costituzione di forme o organismi di partecipazione da parte di realtà territoriali omogenee (frazioni o quartieri), volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio ed a integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. Per siffatti organismi valgono tutte le disposizioni in riferimento alle libere forme associative contenute negli articoli del Titolo III – Capo I – del presente Statuto.

Titolo V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI

Capo I

L'organizzazione amministrativa

Art. 62 – L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili di settore.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
4. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
5. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
6. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
7. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree e/o settori in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
8. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
9. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
10. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione

professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 63 – Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo.
3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art.64 – Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti o provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o ai dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art.65 –Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Segretario svolge le funzioni previste dall'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.66 - Vice Segretario

1. E' previsto il Vice segretario che, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.67 - Il Direttore generale

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Tali funzioni possono, altresì, essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, ai sensi del comma 4 dell'art. 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art.68 – Gestione amministrativa

1. Il Sindaco conferisce a tempo determinato gli incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. I dirigenti e i funzionari direttivi, nominati dal Sindaco, sono preposti, secondo l'andamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ad essi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire

Capo II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale.

Art. 69– Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Il Sindaco, con riferimento all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti di cui al precedente comma sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini

di scadenza del precedente incarico. La competenza per le nomine o designazioni è attribuita al Consiglio comunale nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, nominato o designato direttamente dal Consiglio Comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti dei Comuni negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla Legge.

Art. 70 – Aziende Speciali

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali, di cui all'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 69 comma 2 del presente statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e viene rinnovato contemporaneamente allo stesso.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza della Azienda Speciale e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dalla Giunta comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Azienda Speciale e le competenze del Direttore sono stabilite dal proprio statuto e dai regolamenti, che disciplinano, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi.

Art.71 – Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'art. 114 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 69, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e viene rinnovato in concomitanza all'elezione del nuovo consiglio.
2. Il presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo individua nel Segretario Comunale o lo sceglie tra i responsabili di settore. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.72 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune, attraverso i suoi Organi e, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività, esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art.73 – Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.74– Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.75 – Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.76 – Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, ed il responsabile di ragioneria.
3. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del prefetto ai sensi della legge 21 Giugno 1986, n.218.

Art.77 – Contabilità comunale: il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro *i termini di Legge*, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto ai sensi dell'art. 151, comma 4 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.78– Contabilità comunale: il rendiconto di gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.81 comma 2 del presente statuto.

Art.79 – Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione dirigenziale indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 80 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, al di fuori del proprio seno, con voto limitato a due componenti, un Collegio di revisori composto da tre membri, scelti nel ruolo e negli albi indicati al 2° comma dell'articolo 234 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Con l'atto di elezione deve essere indicato il revisore che assume le funzioni di presidente del Collegio, il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente.
2. I membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere

scelti secondo il criterio della capacità professionale.

3. Non possono essere eletti alla carica di revisori, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 del codice civile. Non possono inoltre essere eletti alla carica di revisore coloro che:

- a) sono parenti o affini entro il quarto grado con il segretario, il responsabile dei servizi finanziari ed il tesoriere;
- b) sono amministratori o dipendenti, con funzioni dirigenziali, dello Stato, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco della Comunità Montana o membri del Comitato regionale di controllo;
- c) svolgono funzioni direttive, a livello locale o superiore, in partiti o raggruppamenti politici presenti in consiglio;
- d) svolgono le funzioni di revisore nelle aziende speciali dipendenti dal Comune;
- e) si trovino in altre situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

4. i revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

5. I singoli revisori o l'intero Collegio sono revocabili solo per inadempimento debitamente accertato e notificato. La revoca è pronunciata dal consiglio su proposta del Sindaco. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alle necessarie sostituzioni.

6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più revisori per sopravvenute cause di incompatibilità, dimissioni o morte, il Consiglio ne prende atto alla prima seduta utile e provvede in via contestuale alla surroga.

Art.81 – Collaborazione del collegio dei revisori con il Consiglio Comunale

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo.

2. In tale funzione il Collegio:

- a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

- b) risolve eventuali quesiti, formulati per iscritto, su casi specifici, da singoli consiglieri, da gruppi consiliari o dall'intero Consiglio;
 - c) riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;
 - d) redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza del documento contabile alle risultanze della gestione ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
 - e) ogni revisore può assistere alle sedute del consiglio ed ivi può prendere la parola su invito del presidente. A tale scopo le convocazioni del Consiglio e il relativo ordine del giorno dovranno essere notificate anche ai revisori.
3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e partecipa al procedimento del controllo di gestione secondo le forme previste dal regolamento di contabilità comunale.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori è tenuto al segreto d'ufficio.
5. Il medesimo ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.

Titolo VII

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art.82 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art.83 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale e ai cittadini ai sensi dell'art. 45 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art.124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni o omologazioni.

Titolo VIII

RESPONSABILITA'

Art.84 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.85 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, abbiano posto in essere atti o componenti penalmente perseguibili tali da aver arrecato ingiusto danno a terzi, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore e del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 86 – Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza legittima autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 87– Prescrizione dell'azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 88 – Pareri sulle proposte di deliberazione e loro attuazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Titolo IX

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 89 – Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Deliberazioni successive inerenti la stessa materia già oggetto di revisione non possono intervenire se non sono trascorsi 6 mesi dall'ultima modifica o integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90 – Deliberazione dei regolamenti comunali

1. I sottoelencati regolamenti, previsti dal presente Statuto, devono essere approvati o adeguati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso:
 - Regolamento del Consiglio Comunale;
 - Regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione;

- Regolamento comunale sul diritto di accesso alle informazioni, ai documenti amministrativi e per la disciplina del procedimento amministrativo;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.